

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 marzo 2019, n. 203
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Misura 5 – Tirocini extra-curricolari, anche in mobilità geografica – Revoca parziale A.D. n. 330/2016, A.D. n. 1260/2017, A.D. n. 27/2018, A.D. n. 242/2018, A.D. n. 16/2017, A.D. n. 142/2018, A.D. n. 774/2017, A.D. n. 1773/2017, A.D. n. 17/2017, A.D. n. 130/2016.

Il Dirigente della Sezione

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31.07.1998;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26.04.2013, la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);

VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUE L 352 del 24.12.2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’ Aosta, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee guida in materia di tirocini" che detta disposizioni in merito al tirocinio;

VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro" ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 - "Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";

VISTO l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

DATO ATTO CHE:

- in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
- con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell'ambito dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione "che ne assicura il coordinamento complessivo", di porre in essere tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curricolari, anche in mobilità geografica";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l'utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
- con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al "Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014";
- con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014";
- tra le misure previste all'interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il "Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica" (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente, può essere promossa sia dai servizi per l'impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all'interno dell'art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell'art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
- in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono esenti dall'obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro favore l'erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l'Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori

(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all'esito dell'esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle "schede misura" allegata ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;

- con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l'erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l'impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state approvate le risultanze dell'istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all'Avviso Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d'obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l'attivazione dei tirocini nell'ambito del programma in oggetto;
- sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curricolari, sono state approvate, con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015, le "Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani";
- con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell'avvio e della realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
- unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l'erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure previste dal PAR Puglia;
- con successivi atti è stato prorogato il termine iniziale stabilito per la conclusione delle attività nell'ambito della Misura 5, prescrivendo, da ultimo con Determinazione dirigenziale n. 337 del 3.08.2018, che i percorsi formativi debbano concludersi entro la data del 30.11.2018.

RILEVATO CHE:

- la Regione ha destinato inizialmente, all'interno del piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani, un ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l'erogazione della misura 5, "Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica", come indicato nell'art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - "Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica" è stata prevista, all'interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell'INPS;
- in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015, quindi con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, con D.D. n. 99 del 17.10.2017 e, da ultimo, con D.D. n. 8 del 30.01.2018, sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un

- ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell'Avviso Multimisura e delle "Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani", il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE;
 - con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al "Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l'indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
 - con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l'indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
 - con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
 - ai sensi del citato Avviso e delle citate Linee Guida, tra i requisiti di cui devono essere in possesso i destinatari, vi sono altresì i seguenti: non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della registrazione al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio; non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante del soggetto ospitante o con uno dei consiglieri di amministrazione, ovvero con il libero professionista o con il tutor designato dal soggetto ospitante nonché con quello individuato dal soggetto promotore;
 - sempre ai sensi del citato Avviso Multimisura e delle citate Linee guida, l'indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
 - con particolare riferimento alla sussistenza del requisito di neet, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato la circolare n. 34 del 23.12.2015 e ha ribadito, da ultimo con nota prot. n. 0011654 del 24.09.2018, che la verifica della predetta condizione deve essere effettuata al momento della registrazione al Programma e al momento dell'inizio del servizio o della politica attiva, precisando, a parziale rettifica di quanto precedentemente indicato, che "non rileva ai fini della riconoscibilità delle spese sostenute dall'OI per il destinatario la perdita dello stato di disoccupazione in altri momenti";
 - con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di

tirocinio nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani, tenuto conto della durata mensile dell'attività formativa calendarizzata e svolta;

- ai sensi della legge regionale n. 23 del 2013, art. 3 comma 8, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive diverse;

RILEVATO, ALTRESI', CHE:

- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate "Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani" è posto a carico dei soggetti promotori (partners all'interno delle A.T.S. e C.P.I.) l'obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell'indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l'effettivo svolgimento delle attività formative;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al primo bimestre solare, tenuto conto della data iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- con A.D. n. 242 del 07.05.2018 è stata disposta l'autorizzazione al pagamento dell'indennità di partecipazione relativa al primo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 09/02/2018 al 08/04/2018 in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica **EBCQJE5** per un importo di € 600,00;
- con A.D. n. 130 del 04.04.2016 è stata disposta l'autorizzazione al pagamento dell'indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 14/11/2015 al 13/01/2016 in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica **OHEM628** per un importo di € 900,00;
- con A.D. n. 16 del 20.01.2017 è stata disposta l'autorizzazione al pagamento dell'indennità di partecipazione relativa al primo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 05/07/2016 al 04/09/2016 in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica **X5KQPF6** per un importo di € 600,00;
- con A.D. n. 27 del 15.01.2018 è stata disposta l'autorizzazione al pagamento dell'indennità di partecipazione relativa al primo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 01/07/2017 al 31/08/2017 in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica **WALIT33** per un importo di € 600,00;
- con A.D. n. 17 del 23.01.2017 è stata disposta l'autorizzazione al pagamento dell'indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 21/07/2016 al 20/09/2016 in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica **YSYSVM0** per un importo di € 900,00;
- con A.D. n. 142 del 29.03.2018 è stata disposta l'autorizzazione al pagamento dell'indennità di partecipazione relativa al primo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 11/12/2017 al 10/02/2018 in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica **QSWN2W2** per un importo di € 600,00;
- con A.D. n. 774 del 19.06.2017 è stata disposta l'autorizzazione al pagamento dell'indennità di partecipazione relativa al primo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 22/12/2016 al 21/02/2017 in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica **9PCF647** per un importo di € 600,00;
- con A.D. n. 1773 del 27.11.2017 è stata disposta l'autorizzazione al pagamento dell'indennità di partecipazione relativa al primo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 08/06/2017 al 07/08/2017 in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica **P76IYG3** per un importo di € 600,00;
- da un approfondimento ulteriore in sede di pagamento dell'indennità dei periodi sopra indicati, è risultato che i tirocinanti i cui cod pratica EBCQJE5, OHEM628, X5KQPF6, WALIT33, YSYSVM0, QSWN2W2, 9PCF647, P76IYG3 hanno percepito un ammortizzatore sociale limitatamente alla prima mensilità del periodo in relazione al quale è stata presentata richiesta di erogazione della indennità.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto si dispone:

- di revocare parzialmente l'A.D. n. 242 del 07.05.2018, l'A.D. n. 16 del 20.01.2017, l'A.D. n. 27 del 15.01.2018, l'A.D. n. 142 del 29.03.2018, l'A.D. n. 774 del 19.06.2017, l'A.D. n. 1773 del 27.11.2017 limitatamente all'autorizzazione al pagamento delle indennità relativa al primo bimestre di attività formative in favore dei tirocini con cod. pratica EBCQJE5, X5KQPF6, WALIT33, QSWN2W2, 9PCF647,

P76IYG3, in quanto trattasi di soggetti titolari di ammortizzatore sociale nella prima mensilità dei bimestri rendicontati e autorizzati, e disporre, per l'effetto, che le predette autorizzazioni siano limitate alla sola seconda mensilità.

- di revocare parzialmente l'A.D. n. 130 del 04.04.2016 limitatamente all'autorizzazione al pagamento della indennità relativa al secondo bimestre di attività formative in favore del tirocio il cui cod. pratica è OHEM628 in quanto trattasi di soggetto titolare di ammortizzatore sociale nella prima mensilità del bimestre rendicontato e autorizzato e disporre, per l'effetto, che la predetta autorizzazione sia limitata alla sola seconda mensilità.
- di revocare parzialmente l'A.D. n. 17 del 23.01.2017 limitatamente all'autorizzazione al pagamento della indennità relativa al terzo bimestre di attività formative in favore del tirocinio il cui cod. pratica è YSYSVM0 in quanto trattasi di soggetto titolare di ammortizzatore sociale nella prima mensilità del bimestre rendicontato e autorizzato e disporre, per l'effetto, che la predetta autorizzazione sia limitata alla sola seconda mensilità.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, co. 1, L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di revocare parzialmente l'A.D. n. 242 del 07.05.2018, l'A.D. n. 16 del 20.01.2017, l'A.D. n. 27 del 15.01.2018, l'A.D. n. 142 del 29.03.2018, l'A.D. n. 774 del 19.06.2017, l'A.D. n. 1773 del 27.11.2017 limitatamente all'autorizzazione al pagamento delle indennità relativa al primo bimestre di attività formative in favore dei tirocini con cod. pratica EBCQJE5, X5KQPF6, WALIT33, QSWN2W2, 9PCF647, P76IYG3, in quanto trattasi di soggetti titolari di ammortizzatore sociale nella prima mensilità dei bimestri rendicontati e autorizzati, e disporre, per l'effetto, che le predette autorizzazioni siano limitate alla sola seconda mensilità.
- di revocare parzialmente l'A.D. n. 130 del 04.04.2016 limitatamente all'autorizzazione al pagamento della indennità relativa al secondo bimestre di attività formative in favore del tirocio il cui cod. pratica è OHEM628 in quanto trattasi di soggetto titolare di ammortizzatore sociale nella prima mensilità del bimestre rendicontato e autorizzato e disporre, per l'effetto, che la predetta autorizzazione sia limitata alla sola seconda mensilità.

- di revocare parzialmente l'A.D. n. 17 del 23.01.2017 limitatamente all'autorizzazione al pagamento della indennità relativa al terzo bimestre di attività formative in favore del tirocinio il cui cod. pratica è YSYSVMO in quanto trattasi di soggetto titolare di ammortizzatore sociale nella prima mensilità del bimestre rendicontato e autorizzato e disporre, per l'effetto, che la predetta autorizzazione sia limitata alla sola seconda mensilità.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo seguente: *tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it*, indicando il codice identificativo della pratica, **entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.**

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato (per estratto) all'albo della Sezione Politiche per il lavoro;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore alla Formazione e Lavoro;
- e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 11 pagine in originale

Il Dirigente della Sezione Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE